



## Convenzione quadro

(ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

Tra

**Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo**, con sede legale in Roma, Via del Collegio Romano n. 27 (00186), codice fiscale 97814710584, in persona del Segretario Generale dott. Salvatore Nastasi, (di seguito per brevità **Ministero**” o **“MiBACT”**);

e

**Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali**, con sede legale in Roma, Via del Collegio Romano n. 27, codice fiscale 97900380581, in persona del Commissario straordinario Arch. Carla Di Francesco, (di seguito per brevità **“Fondazione”**).

(Congiuntamente definite le **“Parti”** o, disgiuntamente, la **“Parte”**).

### PREMESSO CHE

- 1) Il Ministero ha tra i suoi compiti lo sviluppo della conoscenza del patrimonio culturale e la promozione di iniziative formative, di studio e ricerca in materia di beni e attività culturali anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati e con istituzioni di ricerca europee e internazionali;
- 2) Il Ministero cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente; a tal fine definisce piani di formazione, pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione, anche in collaborazione con università, enti e organismi di formazione, e valuta l'efficacia degli interventi realizzati;
- 3) Il Ministero favorisce e promuove la partecipazione, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali;



- 4) La Fondazione è stata istituita dall'art. 67 del decreto-legge 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 134, con la denominazione di "Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo". Secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 31.12.2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.2.2015, n. 11 la Fondazione ha mutato denominazione in "Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo". Contestualmente le attività della Scuola sono state estese al settore dei beni e delle attività culturali ed è stato previsto che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, venisse adottato il nuovo statuto. Successivamente la denominazione è stata modificata in "Scuola dei beni e delle attività culturali", prevedendo che le sue attività siano riferite ai settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali (art. 1, co. 6, decreto-legge 12.7.2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.8.2018, n. 97). Lo statuto è stato approvato con d.m. 11.12.2015.
- 5) Ai sensi dell'art. 1, co. 2. dello statuto, la Scuola "ha personalità giuridica di diritto privato nella forma di Fondazione di partecipazione, *secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile.*" Inoltre è espressamente chiarito che "*La Scuola non ha scopo di lucro e non può distribuire utili*" (art. 1, co. 4, Statuto).
- 6) Le attività che la Fondazione è chiamata a svolgere, sono stabilite negli atti legislativi che l'hanno istituita e, successivamente, trasformata. È stato infatti stabilito inizialmente che "*La Fondazione provvede alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico*" (art. 67, co. 2, d.l. n. 83/2012). Con un successivo intervento normativo è stato previsto che tali attività vengano estese anche con riferimento al "*settore dei beni e delle attività culturali*" (art. 5, co. 1-bis, d.l. n. 192/2014).



- 7) La Fondazione è dunque soggetto preposto, per specifica disposizione normativa e statutaria, ad operare quale partner naturale di riferimento del Ministero e di altre amministrazioni e/o enti pubblici nell'attività formativa e di ricerca per il settore dei beni e delle attività culturali.
- 8) Nell'ambito della propria missione istituzionale, è interesse specifico della Fondazione sviluppare ricerche e azioni sperimentali per definire - in accordo con i mutamenti organizzativi del sistema gestione del patrimonio culturale in Italia e in linea con le riflessioni maturate in ambito europeo - competenze e fabbisogni formativi dei profili professionali del patrimonio culturale e promuovere modelli innovativi di formazione iniziale e continua.

#### **VISTO**

- 9) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, e in particolare l’articolo 12 *“Segretariato generale”*;
- 10) Il Protocollo d’intesa triennale stipulato fra la Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero e la Fondazione in data 15/09/2017 rep. 130 con il quale le Parti si impegnano, nel rispetto delle rispettive prerogative, a collaborare per l’attuazione di percorsi di formazione e di aggiornamento dei professionisti del patrimonio culturale e convengono di collaborare alla progettazione, da regolarsi tramite apposite convenzioni, di iniziative comuni al fine di fornire adeguata risposta alle esigenze di aggiornamento professionale del personale del Ministero;
- 11) La nota del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. MIBACT-UDCM-SEG. MINISTRO 0033893 del 30 novembre 2016 con la quale è stata evidenziata l’opportunità di avviare una collaborazione sinergica tra il Ministero, la Fondazione e la Scuola Nazionale di Amministrazione.
- 12) Il Protocollo d’intesa triennale stipulato fra la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e la Fondazione in data 28/07/2017 che stabilisce il quadro generale di cooperazione fra i due soggetti in favore dei funzionari e dei dirigenti del Ministero al fine di omogeneizzare, su base comune,



i livelli di conoscenza dei diversi profili professionali interni, incrementare il livello di conoscenze e competenze in materia di management, realizzare percorsi e programmi didattici di comune interesse;

### CONSIDERATO CHE

- 13) Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «*Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
- a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
  - b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
  - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».*
- 14) Ai sensi di quanto specificato dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017 «*(...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d. lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali i detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico» e che «la norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche*



*funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche».*

**15)** La Fondazione è amministrazione aggiudicatrice e organismo di diritto pubblico in quanto:

- i)* istituita con decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, articolo 67 per soddisfare specificatamente esigenze di formazione superiore, formazione continua e ricerca, e dunque esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- ii)* dotata di personalità giuridica;
- iii)* gli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza sono costituiti da membri nominati dallo Stato;
- iv)* l'attività è finanziata in modo esclusivo dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le Parti, come sopra rappresentate, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concordemente convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1**

##### **(Premesse)**

**1.1.** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Articolo 2**

##### **(Finalità e interesse pubblico comune alle Parti)**

**2.1.** Il Ministero e la Fondazione ravvisano il reciproco interesse a sviluppare forme di collaborazione nell'ambito della formazione avanzata, della formazione continua, della ricerca e della diffusione e divulgazione nel settore dei beni e delle attività culturali.

**2.2.** In particolare le Parti potranno promuovere la realizzazione di:

- a)* iniziative funzionali allo sviluppo o all'ulteriore qualificazione professionale di competenze curatoriali, museografiche, manageriali, amministrative, imprenditoriali, di tutela e gestione del territorio, comunicative e promozionali nel settore dei beni e delle attività culturali;



- b)* progetti di ricerca e pubblicazioni volte all'avanzamento della conoscenza negli ambiti di competenza del Ministero;
- c)* ogni ulteriore iniziativa promozionale, di divulgazione, sperimentazione, sostegno all'innovazione, diffusione della conoscenza nel campo della gestione, tutela, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali.

### **Articolo 3**

#### **(Durata)**

- 3.1.** La presente Convenzione decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha provveduto alla sottoscrizione ed avrà termine il 31 dicembre 2024, salvo diverso accordo fra le Parti.

### **Articolo 4**

#### **(Attuazione della Convenzione)**

- 4.1.** Le iniziative di comune interesse saranno disciplinate da **Accordi operativi** con i quali saranno definiti gli impegni di ciascuna Parte, l'articolazione e la pianificazione delle azioni, nonché i tempi di esecuzione delle attività e l'impiego delle risorse.
- 4.2.** Fatte salve le attività che vedranno coinvolta la Scuola Nazionale dell'Amministrazione in forza di diversi accordi da perfezionarsi con quest'ultima, le Parti, al fine di realizzare le attività derivanti dalla presente Convenzione, possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti a fronte di un comune accordo nel rispetto della normativa vigente.
- 4.3.** Eventuali movimentazioni finanziarie tra le Parti relative allo svolgimento delle attività inerenti la presente Convenzione si configureranno solo in termini di ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
- 4.4.** Le Parti, durante l'esecuzione della presente Convenzione, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la



realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione non sono rese nell'esercizio di impresa e che, pertanto, le stesse non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 5**

### **(Riservatezza e trattamento dei dati personali)**

- 5.1. Salvo quanto diversamente previsto nella presente Convenzione, le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione ad essa in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata della Convenzione stessa.
- 5.2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente Convenzione.
- 5.3. Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione sarà effettuato tra le Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità ed indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Parti.

## **Articolo 6**

### **(Revisione dei contenuti oggettivi della Convenzione - Recesso)**

- 6.1. Qualora sopraggiungano motivi di interesse pubblico o venga effettuata una rivalutazione dell'interesse pubblico originariamente perseguito con la presente Convenzione, le Parti si impegnano a verificare, in virtù del principio di leale cooperazione che deve informare i rapporti tra amministrazioni e ai fini della conservazione del presente accordo, la possibilità



di revisionarne i contenuti oggettivi e di rideterminarli per renderli conformi al mutato assetto di interessi pubblici intervenuto in costanza di rapporto. La revisione dei contenuti oggetto della Convenzione, debitamente sottoscritta da entrambe le Parti, dovrà essere prodotta esclusivamente in forma scritta e sarà vincolante per le Parti.

- 6.2.** La Fondazione si impegna a comunicare al Ministero le eventuali richieste di adesione di nuovi soci Fondatori o di partecipazione di nuovi associati alla Fondazione stessa. La comunicazione di cui al precedente periodo è effettuata tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Ministero può recedere dalla presente Convenzione dando preavviso nel termine di 30 giorni prima della comunicazione di recesso qualora vengano meno i presupposti di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

## **Articolo 7**

### **(Comunicazioni)**

- 7.1.** Tutti gli avvisi e le comunicazioni ufficiali tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto, agli indirizzi e destinatari seguenti:

**Per il Ministero:**

**Segretario Generale**

**Pec:** [mbac-sg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg@mailcert.beniculturali.it)

Per la Fondazione:

Direttore

Pec: [scuoladelpatrimonio@pec.it](mailto:scuoladelpatrimonio@pec.it)



## **Articolo 8**

### **(Foro competente)**

- 8.1.** Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Ministero e la Fondazione nel corso dell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **Articolo 9**

### **(Disposizioni finali)**

- 9.1.** La presente Convenzione dovrà essere registrata presso i competenti organi di controllo qualora previsti.
- 9.2.** Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del codice civile.

Roma, 12 novembre 2019

MINISTERO PER I BENI  
E LE ATTIVITA' CULTURALI  
E PER IL TURISMO  
Il Segretario generale  
Dott. Salvatore Nastasi

FONDAZIONE SCUOLA  
DEI BENI E DELLE  
ATTIVITA' CULTURALI  
Il Commissario straordinario  
Arch. Carla Di Francesco